

Unione europea
Fondo sociale europeo

 **REGIONE
PIEMONTE**

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
Settore Attività Formativa



**MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione

Allegato 

 **VEINTI SETTE** pagine
+ frontespizio

Direttiva relativa alla formazione di lavoratori occupati

Periodo 2008-2010

Azioni specifiche - Interventi a gestione unitaria regionale

BANDO

**per la presentazione dei PIANI FORMATIVI
PLURIENNALI a gestione unitaria regionale, per la
formazione di lavoratori occupati nelle grandi
imprese del settore automotive inclusa la
fabbricazione di componenti e accessori**

(paragrafo 9a- Direttiva occupati 2008 -2010)

2009

bandoPFP_09

Legge Regionale 13/4/95 n. 63

Determinazione della Direzione regionale Istruzione Formazione
Professionale – Lavoro n° 125 del 10/3/ 2009

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
BANDO – Piani Formativi Pluriennali- 2009 - Automotive		Pagina 1 di 26

Direttiva occupati – Periodo 2008/2010

**BANDO PIANI FORMATIVI PLURIENNALI
A GESTIONE UNITARIA REGIONALE 2009**

Settore automotive

Cap. 1	DEFINIZIONI	3
	a) Azioni finanziabili / Soggetti interessati	3
	b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.P.	3
	c) Beneficiari dei contributi	4
	d) Destinatari delle azioni	4
	e) Determinazione della localizzazione dei beneficiari	5
	f) Definizione delle dimensioni di impresa	5
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	5
	a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari	5
	b) Termini di realizzazione dei P.F.P. e limiti di durata degli interventi	6
	c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	6
Cap. 3	RISORSE	7
	a) Risorse disponibili	7
	b) Riduzioni di stanziamento	7
	c) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	7
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	9
	a) Costi ammissibili	9
	b) Preventivo di spesa relativo al P.F.P.	9
	c) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione	10
	d) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo	11
Cap. 5	INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI	11
	a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	11
Cap. 6	PRIORITA'	12
	a) Priorità specifiche	12
Cap. 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.P.	12
	a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del P.F.P.	12
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda	13
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda	14

B



Cap. 8	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.P.	15
	a) Verifiche di ammissibilità della domanda	15
	b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	15
	c) Nucleo di valutazione	15
	d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	16
	e) Criteri di valutazione di merito	16
	f) Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.P.	17
	g) Attività escluse	17
Cap. 9	DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI	17
	a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali	17
	b) Documentazione facente parte integrante della richiesta	18
	c) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali	19
	d) Correzioni d'ufficio	19
Cap. 10	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	19
	a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	19
	b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	19
	c) Variazioni in corso d'opera	20
	d) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello	20
	e) Controllo e rendicontazione	21
	f) Certificazione delle competenze acquisite	22
	g) Pubblicizzazione delle attività	22
	h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue	22
	i) Penalità	22
	l) Scadenza dell'autorizzazione	23
Cap. 11	DISPOSIZIONI FINALI	23
	a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione	23
	b) Stipulazione dell'atto di adesione	24
	c) Pubblicazione del Bando e della documentazione relativa	24
	d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	24
	e) Rifinanziamento/proroga del Bando	24
	f) Monitoraggio generale delle attività	24
Cap. 12	INFORMATIVA	25
	FAC-SIMILE MODULO DEGGENDORF	26



Direttiva occupati – Periodo 2008/2010

**BANDO PIANI FORMATIVI PLURIENNALI
A GESTIONE UNITARIA REGIONALE 2009**

Settore automotive

Nell'ambito degli interventi sollecitati dal tavolo anticrisi istituito dalla Regione, cui partecipano le forze sociali e produttive del territorio, da cui è emersa la volontà di coordinare investimenti comunitari, nazionali e regionali ed è stata richiamata la centralità del comparto automobilistico per la nostra economia, il presente Bando dispone la chiamata di progetti formativi destinati ai lavoratori occupati nelle imprese piemontesi del settore automotive, inclusa la fabbricazione di componenti e accessori.

Tali progetti sono classificabili come Piani Formativi Pluriennali a gestione coordinata a livello regionale, secondo le condizioni previste dalla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2007-2010 approvata con la D.g.r. n 13- 9531 del 2/9/2008 e sono riservati alle grandi imprese così come definite dalla classificazione comunitaria.

Il Bando opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6/8/08 relativamente agli aiuti alla formazione (artt. 38 e 39).

1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Soggetti interessati

Si definisce **Piano Formativo Pluriennale**, finanziabile a valere sui fondi di cui al presente Bando, l'azione costituita da un **insieme coordinato di interventi formativi** finalizzati a perfezionare delle competenze dei **lavoratori occupati**, destinata a perseguire obiettivi di sviluppo del tessuto economico produttivo attraverso la riqualificazione delle risorse umane in un arco temporale superiore a 12 mesi e fino a un massimo di 3 anni.

Ciascun Piano Formativo Pluriennale è proposto da un'impresa che si fa garante della realizzazione degli interventi medesimi ed ha come **destinatari** i lavoratori occupati in qualità di addetti dell'impresa stessa.

L'impresa assume il ruolo di soggetto attuatore ed è beneficiario dei contributi.

Ciascun Piano Formativo Pluriennale comprende più interventi che assumono la forma di corsi di **formazione diretta** comprensivi di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati e preventivo di spesa; detti corsi possono essere svolti in edizioni di tipo strutturato (edizione del corso per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee). Nell'ambito del P.F.P. i **corsi** possono essere svolti nella impresa presso cui operano i lavoratori, con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate, ovvero al di fuori, presso altri erogatori di formazione; possono essere altresì svolti in modalità mista.

1b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.P.

Il Piano Formativo Pluriennale si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività.

La proposta iniziale contiene gli elementi descrittivi del Piano che ne definiscono la motivazione, l'area di riferimento, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione; contiene inoltre un insieme di proposte di corsi tra loro differenti, concorrenti al conseguimento degli obiettivi prefissati, per ognuna delle quali sono definiti il titolo, la durata in ore, i contenuti formativi ed il numero complessivo di lavoratori che vi potranno partecipare durante l'attuazione del Piano medesimo.

In relazione a tali elementi, sulla base del sistema parametrico di cui ai paragrafi 4b) e 4c) ed in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato (Reg. CE 800/2008 del 06/08/2008), viene attribuito un valore economico massimo a ciascun corso; l'insieme di tali valori costituisce il valore massimo

del P.F.P. (parte economica della domanda). Il P.F.P. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione.

La definizione di dettaglio precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli P.F.P. approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun corso. Avviene quando sono identificati: il programma didattico definitivo, la sede e gli allievi partecipanti alla specifica edizione, la quale quindi può essere avviata.

In relazione ai partecipanti ed alle rispettive caratteristiche, sempre sulla base del suddetto sistema parametrico, viene quantificato il contributo massimo effettivamente erogabile per la singola edizione ed il relativo cofinanziamento privato. La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano approvato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

Possono essere autorizzate più edizioni di un corso fino all'esaurimento dell'importo destinato alle spese per la formazione approvato per il corso stesso (escluse le trasferte).

La realizzazione delle attività consiste nell'attivazione, esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni di cui al presente Bando nonché delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Il finanziamento del Piano Formativo Pluriennale avviene **per quote parziali, con cadenza annuale** a partire dalla data di approvazione, mediante l'erogazione di un contributo **rapportato all'attività effettivamente realizzata nei dodici mesi** per ciascuna delle edizioni corsuali concluse, **in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate**, nei limiti di cui al presente Bando.

1c) Beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiarie dei contributi di cui al presente Bando le **imprese** ex L.R. 63/95 art.11, 1° comma, punto d), **di grandi dimensioni operanti nel settore Automotive**, inclusa la fabbricazione di componenti e accessori, **localizzate in Piemonte**, per la formazione di lavoratori in esse occupati.

Le imprese suddette sono assoggettate alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.

1d) Destinatari delle azioni

In relazione alle condizioni previste dall'asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per ciascuna attività ed azione possono essere destinatarie delle azioni di cui al presente Bando le tipologie di lavoratori di seguito definite:

- a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche;
- c) quadri e dirigenti;
- d) agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto, previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare, ma non sostituire, l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d), nei confronti dei quali l'impresa abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalla legislazione di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi gli Agenti di commercio e/o rappresentanti.

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità. Non sono inoltre inclusi i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale).

B

1e) **Determinazione della localizzazione dei beneficiari**

Con la definizione di “**Impresa localizzata in Piemonte**”, si intende un’impresa che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali nella regione**.

Per “**lavoratori destinatari**” dell’intervento formativo (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1d) di cui sia beneficiaria l’impresa, si intendono quelli **impiegati/operanti nelle suddette unità locali**.

1f) **Definizione delle dimensioni di impresa**

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, recepita dal Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 – Allegato I) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, è considerata **grande impresa** un’impresa che occupa più di 249 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro.

L’effettiva appartenenza alla categoria della grandi imprese è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) **Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari**

I P.F.P. sono costituiti da azioni relative all’asse I “Adattabilità” così come definito nel POR FSE per l’obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione”, descritte nello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) e finanziabili sul territorio Piemontese.

Obiettivo specifico a) “Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori”

Attività 1 - “Progetti di formazione continua di iniziativa aziendale connessi con le scelte di investimento delle imprese”

Azioni ammissibili:

I. a. 1. 01 - Formazione per le organizzazioni (imprese ed assimilabili) realizzata in modalità diretta

Modalità di intervento

Sono finanziabili nella presente azione esclusivamente i corsi strutturati.

Oggetto

- 1) formazione organizzativo – gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnico – tecnologico - produttiva, finalizzata allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.





Destinatari

Lavoratori appartenenti alle categorie del par.1d).

Operatori aventi titolo:

- **Imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, di grandi dimensioni, localizzate in Piemonte, per la formazione di lavoratori in esse occupati.

=====

2b) Termini di realizzazione dei P.F.P. e limiti di durata degli interventi

A partire dalla data di approvazione del P.F.P. l'impresa può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle proprie esigenze organizzative; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione regionale.

Trascorsi 36 mesi dall'approvazione il Piano Formativo Pluriennale si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento. Analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga.

I Piani Formativi Pluriennali finanziabili nell'ambito del presente Bando possono essere costituiti esclusivamente da **corsi di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore**; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore.

Costituiscono eccezione i corsi per Addetti al Primo Soccorso, i corsi per Addetti e/o Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni ed in generale i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista dalle normative medesime.

2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili nell'ambito dei P.F.P. di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del DLGS 81/08 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere, qualifica, abilitazione, idoneità) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1f) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1e) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili sulle azioni di cui al presente Bando:

- > **i corsi per Addetti al Primo Soccorso**, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del **Decreto 17/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni su Pronto Soccorso Aziendale**;
- > **i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni**, realizzati ai sensi del **D.Lgs 23/6/2003 n.195** e nel rispetto delle condizioni sancite dall'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto medesimo, repertorio n. 2407 del 26/1/2006, pubblicato sulla **GU n. 37 del 14/2/06**, recepito con **D.G.R. n. 50-3374 del 11/07/2006**, e delle indicazioni previste dalla **D.D. n. 117 del 09/08/2006**. Ciascuno di tali corsi può fare riferimento ad uno solo dei moduli previsti dal suddetto accordo Governo/Regioni.

fs

3) RISORSE

3a) Risorse disponibili

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi Euro **3.000.000,00=** derivanti dalla dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 2 – Competitività regionale e occupazione – per il periodo 2008-2010, individuate nell'ambito della riserva per gli interventi a gestione unitaria regionale di cui al paragrafo 9a) della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008/2010, approvata con la D.g.r. n. 13 – 9531 del 2/9/08.

TAB 1) – Bando Occupati - PFP 2009 Automotive - Ripartizione delle risorse per azione		
Azione	Descrizione	Disponibilità (fondi pubblici)
I.a.1.01	Formazione per le organizzazioni (Imprese ed assimilabili) realizzata in modalità diretta.	3.000.000,00
Totale		3.000.000,00

3b) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3c) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** e in particolare del Reg. (CE) n° 800/08 del 06/08/2008 relativamente agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese.**


La quota è definita in relazione alla propria dimensione, nonché al tipo di formazione erogata e **non può essere inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).**

TAB 2) – Bando occupati PFP – 2009 Automotive – Quota minima di cofinanziamento privato		
	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi imprese	75 %	40 %

Le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al paragrafo 1e):

- persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;

P



- appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, dipendentemente dalle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Ai fini del presente Bando la **formazione diretta, rivolta a lavoratori dell'impresa si considera intervento di formazione specifica.**

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere si considerano interventi di formazione generale.

Sulla base delle premesse del Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 (Considerandum n. 63) ed in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, sono inoltre ascrivibili a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; sono altresì considerati interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (Clausola Deggendorf).

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3 del Regolamento (CE) n. 800/08 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- **a)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- **b)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- **c)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- **d)** una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

B

**4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI****4a) Costi ammissibili**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in GURI n. 294 del 17/12/2008, costituisce la norma nazionale in materia di spese ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali comunitari 2007-2013 ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del suddetto Reg. (CE) 1083/06 e smi.

A partire dalle previsioni generali contenute nel DPR sopra citato e nel "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE", documento recante ulteriori specificazioni inerenti al Fondo sociale europeo attualmente in fase di condivisione con le altre Regioni e le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, il presente bando individua quali costi ammissibili al cofinanziamento pubblico quelli riconducibili alle macrocategorie di cui al paragrafo 4d) da impiegare per la definizione dei preventivi spesa.

4b) Preventivo di spesa relativo al P.F.P.

In sede di presentazione il preventivo del Piano Formativo Pluriennale (Budget di Piano) risulta dalla somma dei preventivi di ciascuno dei corsi di cui è costituito. Il preventivo di ogni corso è scorporato in relazione ai servizi erogabili, nel rispetto delle regole di cui al presente bando e del **parametro medio** di seguito indicato, predefinito in sede di valutazione di congruità dei costi, al fine di consentire la copertura delle spese essenziali in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti ed in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.; il preventivo di ogni corso è inoltre differenziato in relazione alle condizioni di cui al paragrafo 3d) relativamente alla distinzione tra formazione specifica e formazione generale.

Allo scopo di uniformare il dimensionamento delle spese e di assicurare la realizzazione del maggior numero di iniziative **il massimo importo destinabile alle spese di formazione**, sia frontale sia a distanza:

- **per un corso di formazione generale** è dato dal prodotto di un importo unitario non superiore **13,30= Euro ora per allievo**, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo di lavoratori che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni;
- **per un corso di formazione specifica** l'importo come sopra definito è **ridotto del 50%**.

Nel caso di corsi con F.a D. le ore di formazione a distanza non possono superare l'80 % delle ore complessive; la quota in F.a D. non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale. Non sono ammessi corsi svolti interamente in F.a D.**

L'importo destinabile per ogni corso alle **spese di trasferta allievi** è individuato nel costo stimato di tali eventuali trasferte è espresso in Euro con l'indicazione del numero presunto di allievi che ne usufruiranno.

In sede di presentazione del P.F.P. non sono da preventivare le spese di retribuzione allievi.

In termini economici la dimensione di un singolo P.F.P (esclusi i costi di retribuzione partecipanti) si intende compresa tra un **minimo di 500.000,00= Euro** ed un **massimo di 2.000.000,00= Euro**.

In istruttoria il preventivo del P.F.P. è rideterminato in relazione all'ammissione dei corsi costituenti.

4c) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione

In sede di definizione di dettaglio viene riproposto il preventivo di ogni edizione corsuale che si intende avviare. Detto preventivo di dettaglio è scorporato nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei parametri riportati sulla tabella 3).

TAB. 3) – Bando Occupati – PFP 2009 Automotive- Parametri per la determinazione delle spese di formazione (Valori in Euro per ora per allievo - riferiti alla Formaz. frontale e a distanza)

Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		Premi (valori massimi)	
	Parametro A1 Spesa formaz. base	Parametro C1 Valore atteso allievi base	Parametro A2 Spesa formaz. premio	Parametro C2 Incremento valore atteso
1) Formazione DIRETTA di occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda	€ 18,50	6	€ 5,50	4

Ogni edizione del medesimo corso ne mantiene il titolo, la durata in ore, i contenuti, il programma didattico e l'impostazione dell'eventuale F.a D. già determinati in sede di approvazione del Piano.

Il massimo importo destinabile alle spese di formazione per ogni edizione di un corso, anche in F.a.D, risulta dal prodotto dell'importo unitario già definito per il corso, espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1"-valore atteso allievi base-, determinato in funzione del risultato formativo normalmente atteso.

Al fine di incentivare la maggiore partecipazione ai corsi, l'importo delle spese di formazione sopra determinato può essere incrementato da una quota aggiuntiva risultante dal prodotto del parametro "A2" – premio spesa formazione – per il numero di ore del corso e per un numero di allievi aggiuntivo denominato parametro "C2" – incremento valore atteso allievi.

Per i corsi svolti con la modalità F.a D., il valore atteso (C1+C2) corrisponde al numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo. **Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità F.a D.**

L'importo destinabile per ogni edizione alle spese di trasferta allievi è individuato nel costo reale di tali eventuali trasferte nei limiti dei rispettivi CCNL, per le sole parti delle edizioni svolte presso strutture esterne all'impresa ed è espresso in Euro con l'indicazione del numero di allievi che ne usufruiscono. L'ammontare complessivo delle trasferte relative a tutte le edizioni di un corso non può superare l'importo attribuito per tali spese al corso stesso nell'ambito del P.F.P.

Nelle definizioni del costo complessivo di ogni edizione l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore corso e per il numero di allievi partecipanti all'edizione stessa per i quali è preventivabile; ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per agenti e soggetti con contratto di lavoro a progetto e occasionale si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;

Per i lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione – C.I.G.O), è esclusa l'imputazione del reddito che pertanto non concorre neppure alla quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.



L'importo massimo destinabile per ogni edizione calcolato utilizzando i parametri sopra citati deve essere percentualmente ripartito tra le seguenti macrocategorie:

Preparazione

Realizzazione

Diffusione dei risultati

Direzione e controllo interno

Costi indiretti di funzionamento

Tale ripartizione percentuale, proposta a preventivo a discrezione dell'operatore non è vincolante in sede di rendicontazione delle spese, in quanto assume valore esclusivamente statistico.

La voce "reddito allievi in formazione" si intende compresa nella macro categoria 2) – realizzazione

Ai sensi del Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 la somma dell'importo relativo alla retribuzione degli allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche disposizioni emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

4d) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo

L'ammontare del contributo pubblico massimo attribuibile al P.F.P. risulta dalla somma dei contributi pubblici massimi attribuibili a ciascuno dei corsi ammissibili di cui è costituito.

L'importo del contributo pubblico massimo attribuibile ad una edizione corsuale è determinato decurtando dal preventivo dell'edizione stessa il cofinanziamento privato che l'impresa deve assicurare in relazione alle proprie caratteristiche ed alle percentuali di compartecipazione di cui al paragrafo 3d).

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non potrà in ogni caso superare la somma di 2 milioni di Euro, entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

5) INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari

Nella valutazione dei P.F.P. di cui al presente Bando si terrà conto dei principi orizzontali espressi nella programmazione comunitaria mediante l'**attribuzione di uno specifico punteggio ai corsi costituenti il Piano**, con le modalità di cui al paragrafo 8d).

Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione

In riferimento alle pari opportunità di genere, in particolare per concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona e in relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, usufruiscono di specifico punteggio i corsi per i quali l'impresa:

1. assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione femminile almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto;
2. dimostri mediante una breve relazione, le evidenze di buone prassi adottate negli ultimi tre anni nella sensibilizzazione e realizzazione di politiche di pari opportunità per tutti. (piani triennali di azioni positive, attività comitati P.O. aziendali, progetti ex misura E1, ecc);
3. assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso la partecipazione di almeno un lavoratore in condizione di disabilità;





4. assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai 45 anni) oppure con basso livello di qualificazione (persone in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico) complessivamente almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto.

Principio dello sviluppo sostenibile.

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente in riguardo agli effetti sull'ambiente, usufruiscono di specifico punteggio i corsi:

5. volti a sensibilizzare l'impresa in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
6. programmati nell'ambito di piani aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti ad investimenti straordinari in materia ambientale ovvero a supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

6) PRIORITA'

6a) Priorità specifiche

Nella valutazione dei P.F.P. di cui al presente Bando si terrà conto delle priorità di seguito indicate mediante l'**attribuzione di uno specifico punteggio ai corsi costituenti** il Piano, con le modalità di cui al paragrafo 8d).

Usfruiscono di specifico punteggio i corsi costituenti un piano che complessivamente preveda:

1. incremento occupazionale significativamente consistente;
2. innovazioni di processo e di prodotto connessi a ricerca avanzata;
3. nuovi insediamenti produttivi;
4. accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.P.

7a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del P.F.P.

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>

Tutte le imprese che intendano presentare un P.F.P., qualora non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale** devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei piani, consentirà **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento**; provvederà inoltre alla **stampa completa del modulo ufficiale di presentazione**.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **dovrà essere sottoscritto** dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa richiedente.



Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo.

Le domande devono essere inoltrate alla segreteria della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro – Settore Attività Formativa, **in via Magenta 12, Torino (2° piano), in orario d'ufficio per il pubblico** (ore 9.30/12.30 – sabato e festivi esclusi)

da lunedì 6 a giovedì 16 aprile 2009

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte. Non farà fede il timbro postale.

Ogni domanda può riferirsi ad un solo P.F.P.

7b) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

7b1) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 09/04/2008 n° 81, l'impegno da parte dell'impresa a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative di direzione o di coordinamento delle attività oggetto della richiesta, l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo. Nel modulo sono inoltre esplicitati gli impegni eventualmente assunti allo scopo di garantire la rispondenza al principio orizzontale comunitario delle pari opportunità/non discriminazione;
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o p.s.) dell'impresa, secondo il fac-simile allegato A, prevista per l'accesso agli aiuti di Stato ai sensi della L.11/2005, art.16 bis (clausola Deggendorf);
3. **relazione illustrativa del Piano**, sottoscritta dal legale rappresentante (o p.s.) dell'impresa, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, i risvolti di carattere occupazionale e i riflessi sul territorio, l'introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione;
4. relazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o p.s.) dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo. 3c) recante un'analisi comparativa degli effetti del piano in presenza o meno dell'aiuto pubblico;
5. **fotocopia del documento di identità in corso di validità** del firmatario dei documenti sopradescritti, ai fini dell'autenticazione (qualora le firme sui documenti non siano autenticate con altre modalità previste dalla legge). Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati.

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo degli elementi dal n. 1 al n. 5 comporta l'inammissibilità della domanda.

7b2) Documentazione relativa all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari e delle priorità

Ai fini della dimostrazione di rispondenza ai principi comunitari di cui al par 5a) e/o qualora si intenda chiedere l'attribuzione di priorità del par.6a), fatte salve le condizioni direttamente riscontrabili da informazioni presenti sulla domanda e sulla relazione illustrativa del Piano, ciascuna scheda corso deve essere corredata:

- **per le azioni che rispettano il principio delle pari opportunità tra uomini e donne**, da una breve relazione, che dimostri le evidenze di buone prassi adottate dall'impresa nella sensibilizzazione e realizzazione di politiche di pari opportunità per tutti;
- **per le azioni connesse allo sviluppo sostenibile**, comprese in piani aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti ad investimenti straordinari in materia ambientale ovvero a supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico da una specifica relazione

B



del competente servizio aziendale con la descrizione degli investimenti straordinari in materia ambientale realizzati nei 12 mesi precedenti la domanda e/o la descrizione delle tecnologie/prodotti innovativi che si intende sviluppare. La relazione deve esplicitare la connessione tra tali interventi ed il corso proposto;

- **per la priorità connessa all'incremento occupazionale**, da una scheda recante la pianificazione annuale delle assunzioni previste in relazione al Piano in termini quantitativi e di tipologia contrattuale;
- **per la priorità connessa all'accordo con le OO.SS.LL.**, dalla copia dell'accordo relativo al Piano stipulato con le RSU.

La mancata presentazione dei documenti non consente l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il riconoscimento delle priorità inerenti la presenza femminile, la destinazione del corso a lavoratori disabili, ai lavoratori adulti e/o ai lavoratori con basso livello di qualificazione, la sensibilizzazione in campo ambientale/energetico, le nuove localizzazioni e l'innovazione, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del corso sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di domanda e sulla relazione, fatte salve le verifiche disposte dagli uffici regionali incaricati dell'istruttoria, i quali possono altresì richiedere eventuale documentazione integrativa.

7b3) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c)

Negli specifici casi sottoindicati, **oltre alla documentazione di cui al punto 7b1)**, ciascuna scheda corso dovrà essere corredata da:

- **solo per i corsi di RSPP e ASPP**: dichiarazione recante l'impegno a realizzare il corso tramite un soggetto formatore avente le caratteristiche previste dal **D.Lgs 23/6/2003 n.195** e successivi accordi secondo le indicazioni della Determinazione n.117 del 9/8/2006 delle Direzioni regionali Sanità Pubblica e Formazione Professionale – Lavoro, reperibile sul sito:

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/form_resp/dwd/formatori.pdf

L'assenza o l'irregolarità della documentazione suddetta comporta l'inammissibilità del singolo intervento.

7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dalla copia della visura camerale di data non anteriore a 6 mesi.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda** entro la conclusione della fase istruttoria. La Regione può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione dei punteggi di priorità o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti sugli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari di domande presentate, sono acquisiti d'ufficio.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta la immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.**



8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.P.

Alla chiusura dello sportello di presentazione sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini. La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli corsi che la compongono nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in merito alle azioni di formazione continua ed in particolare alle disposizioni del presente bando.

I corsi ammissibili sono successivamente valutati ed a ciascuno di essi è attribuito un punteggio di merito che, unitamente alla valutazione riferita alle prestazioni pregresse del soggetto presentatore, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.P.

8a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firme prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al paragrafo 1c);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- relative a P.F.P con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al par. 4b);
- inoltrate da soggetti sottoposti a penalità di presentazione.

8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti i corsi:**

- riferiti ad azioni non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in F.a D.;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'Autorità competente ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1).

Qualora, a seguito di inammissibilità di uno o più corsi, l'importo del P.F.P scenda al di sotto del limite minimo di cui al paragrafo 4b) l'intero P.F.P è considerato inammissibile e la relativa domanda viene respinta.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma (autenticata ove richiesto), si considera **irregolare** e comporta l'**inammissibilità della domanda o dell'intervento a cui è riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

8c) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al nucleo di valutazione costituito nell'ambito della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Attività Formativa.

8d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

I piani presentati ai sensi del presente Bando ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, in quanto finanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

<i>Classe</i>	<i>%</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1) Soggetto proponente	25%	250
2) Caratteristiche della proposta progettuale	30%	300
3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo	45%	450
5) Sostenibilità	0%	0
Totale	100	1000

8e) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 250)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
1)	Soggetto proponente	250
1.1	Esperienza pregressa	50
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 750)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
2)	Caratteristiche della proposta progettuale	300
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature e coerenza con gli obiettivi del Piano	300
3a)	Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	150
3.1	Partecipazione femminile	30
3.2	Evidenza di buone prassi (relazione) inerenti le pari opportunità	10
3.3	Destinazione ai lavoratori in condizione di disabilità	35
3.4	Destinazione lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione	35
3.5	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	10
3.6	Connessione documentata con investimenti/piani/prodotti per lo sviluppo sostenibile.	30
3c)	Priorità specifiche	300
3.10	Incremento occupazionale	100
3.11	Innovazioni di processo e di prodotto connessi a ricerca avanzata	80
3.12	Nuovi insediamenti produttivi	80
3.13	Accordo con le OO.SS.LL.	40
5)	Sostenibilità	0
5.1	Potenzialità della sede operativa	0



I punteggi sono attribuiti automaticamente, a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda, previa validazione da parte degli uffici incaricati, e/o di dati già in possesso dell'Amministrazione regionale.

I punteggi dei criteri 2.1 e 3.5 sono assegnati a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento; **nel caso in cui il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.**

Per ognuno dei restanti criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà adottato mediante apposito provvedimento del competente Settore.

Il criterio 5.1 non concorre alla valutazione iniziale del P.F.P. ma è preso in considerazione a titolo di condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione delle edizioni corsuali.

Il punteggio totale di ogni Piano Formativo Pluriennale è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore cui si somma la media dei punteggi ottenuti per i corsi che lo compongono; la media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun corso e monte ore per allievi del Piano.

8f) Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.P.

A seguito della valutazione di merito i piani sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto.

La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli Piani Formativi Pluriennali, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, **in caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai P.F.P con maggior numero di allievi;** a seguire sarà data precedenza ai piani con la media più elevata della valutazione tecnico didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità i relativi Piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda rappresentato dal numero di protocollo.

L'approvazione dei P.F.P. avviene nell'ordine definito dalla graduatoria fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate dal presente bando; il finanziamento dei Piani termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.P. integralmente finanziabile.

La Regione può destinare le risorse residue al finanziamento di successivi sportelli ovvero può richiedere al presentatore del Piano primo escluso il ridimensionamento del medesimo, anche in deroga al limite inferiore di cui al paragrafo 4b) al fine di consentirne l'attuazione con le risorse stesse.

La Regione approva i Piani Formativi Pluriennali e ne autorizza la realizzazione dandone comunicazione alle imprese interessate.

8g) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

I piani presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di disponibilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione; possono essere ripresentati nei periodi successivi ma non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'inserimento nelle relative graduatorie.

9) DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI

9a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali

Qualora l'impresa intenda avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.P. approvato deve farne richiesta tramite la procedura informatizzata allo scopo predisposta.

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la sede di riferimento;





- il numero di partecipanti con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione del paragrafo 3d);
- il preventivo di spesa redatto secondo le indicazioni del paragrafo 4d);
- l'eventuale attività delegata;
- gli eventuali soggetti partners.

Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 10 unità.

Il titolo, la durata in ore, i contenuti ed il programma didattico generale di tutte le edizioni di uno stesso corso sono uguali tra loro e corrispondono a quanto approvato per il corso medesimo nel P.F.P..

Fermi restando titolo, durata e contenuti comuni, le edizioni di uno stesso corso possono differire tra loro in specifiche parti di programma didattico (argomenti), nel limite massimo pari al 25 % della durata in ore del corso, conseguentemente ad esigenze di approfondimento differenziate per gruppi di partecipanti; in tale caso dovrà essere esplicitato il dettaglio del programma con l'evidenziazione delle variazioni rispetto alla proposta generale approvata nel P.F.P.

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del P.F.P., **anche per l'autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata**, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo non necessita di bollo; dovrà essere sottoscritto da un responsabile dell'impresa e recapitato alla segreteria della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro – Settore Attività Formativa, **in via Magenta 12, Torino (2° piano), in orario d'ufficio per il pubblico** (ore 9.30/12.30 – sabato e festivi esclusi). Il modulo originale può essere sottoscritto al momento della consegna alla presenza del funzionario ricevente.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione corsi; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione del modulo.

9b) Documentazione facente parte integrante della richiesta

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

9b1) Documentazione di carattere generale

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo; nel modulo sono inoltre descritte le caratteristiche delle sedi di riferimento dei corsi ai fini della verifica di sostenibilità delle azioni;
2. **copia degli accordi di partenariato** recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate.

L'assenza o l'irregolarità del modulo di cui al punto 1 comporta l'inammissibilità della richiesta.

L'assenza o l'irregolarità degli accordi di partenariato di cui al punto 2 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle richieste. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette comporta la immediata cancellazione della richiesta ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.**

Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di sostenibilità (paragrafo 8e - criterio 5.1) avviene sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di richiesta.



9c) *Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali*

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il P.F.P., il primo lunedì di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione di edizioni corsuali di P.F.P. pervenute entro il venerdì precedente.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi del P.F.P non approvati;
- non firmate da un rappresentante dell'impresa;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione della proposta;
- non conformi, per contenuti e/o programma didattico al corso cui si riferiscono;
- riferite a unità locali non situate in Piemonte;
- per i quali la sede indicata non assicuri adeguate garanzie di sostenibilità;

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta l'**inammissibilità dell'edizione a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

E' oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato non istituzionale.

La valutazione di cui al presente paragrafo è svolta dal nucleo di cui al paragrafo 8c).

9d) *Correzioni d'ufficio*

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione le edizioni corsuali che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso rispettivamente previsti e indicati a paragrafo 4c) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote finanziarie ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

10) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10a) *Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative*

A conclusione di ciascuna fase di valutazione la Regione approva le edizioni corsuali e ne autorizza l'avvio fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il corso cui si riferiscono, dandone comunicazione alle imprese interessate le quali possono pertanto iniziare le attività.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, numero dei partecipanti, importo dei contributi e percentuale di cofinanziamento privato; stabilisce altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura sono rese pubbliche da parte della Regione mediante appositi provvedimenti.

10b) *Condizioni generali per la realizzazione degli interventi*

Le imprese dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti;
- non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'impresa titolare

13



dell'autorizzazione medesima. Nelle more della messa a punto, da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, delle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate, la delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, per ogni edizione **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sulla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali**. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate;

- **l'impresa autorizzata che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile;**
- **nella realizzazione delle edizioni, l'impresa può avvalersi di soggetti partner con i quali abbia stipulato specifici accordi in forma scritta (partenariato).** In tali casi è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. L'impresa titolare dell'azione è responsabile anche per i partner non titolari;
- le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega;
- le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso;
- **in fase di presentazione della richiesta di autorizzazione all'avvio su ciascuna edizione non potrà essere inserito un numero di allievi diverso dal valore atteso massimo;** per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in soprannumero, senza effetto ai fini economici;
- la realizzazione di attività formative assogettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.

10c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità del piano, del relativo importo finanziario complessivo, del titolo dei corsi né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di edizioni di un corso in eccedenza alla rispettiva disponibilità finanziaria, il relativo l'importo può essere aumentato fino ad un massimo del 20% del valore per esso approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del P.F.P..

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa titolare, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo. Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni emanate dai competenti uffici regionali.

10d) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.P. e dei relativi interventi

Le imprese dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- **il preventivo del P.F.P. è costituito dalla somma dei preventivi di ciascun corso e, una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile per il Piano nell'ipotesi di**



realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi complessivamente previsto;

- le quote di contributo ascrivibili alle attività avviate/realizzate oltre i termini prescritti al paragrafo 2b) si intendono revocate e determinano una corrispondente riduzione del massimale di contributo del Piano medesimo senza che ciò comporti variazione alle altre condizioni in esso contenute o definite nelle successive autorizzazioni all'avvio delle relative edizioni corsuali;
- analogamente il preventivo riformulato per ciascuna edizione corsuale costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato per l'edizione stessa;
- nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte;
- le spese sostenute ancorché dimostrate secondo le disposizioni amministrative vigenti, saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato;
- si considerano conteggiabili a titolo di partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative;
- non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a edizioni corsuali diverse; non è altresì ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in Fad;
- non possono essere ammesse a consuntivo edizioni corsuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione;
- la determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste al paragrafo 1b) del presente Bando e dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie e regionali.

10e) Controllo e rendicontazione

L'impresa è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi. Si assicura precedenza al monitoraggio delle edizioni che, nell'ambito del sistema di valutazione, abbiano usufruito di punteggi conferiti a titolo di priorità sulla base di elementi autodichiarati e non già verificati in istruttoria.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata a semplificare e velocizzare la consuntivazione delle azioni e ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei relativi contributi, sono regolate dalle norme comunitarie e dalle norme già richiamate al paragrafo 4a) nonché dalle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate. Sono inoltre regolate dalle disposizioni emanate dal competente settore regionale.

La dichiarazione di chiusura delle attività deve essere formalizzata entro 30 giorni del termine dell'edizione corsuale; la richiesta di verifica del rendiconto periodico deve essere inoltrata agli uffici competenti con le procedure previste ed entro 90 giorni dalla scadenza annuale di cui al paragrafo 1b).

10f) Certificazione delle competenze acquisite

Qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica/abilitazione/idoneità ai sensi della L.R. 63/95, le imprese devono attenersi alle procedure previste dalla specifica normativa regionale.

In ogni caso l'impresa rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

10g) Pubblicizzazione delle attività

La pubblicizzazione delle attività finanziate, da parte dell'operatore a cui sono state affidate le attività formative, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 903/77 e nell'art. 4 della Legge 125/91 nonché negli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in quanto applicabili.

Negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, devono sempre essere raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche della Sociali), rilevabile sul sito :

extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

10h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

Entro la data di conclusione delle attività indicata sull'autorizzazione relativa al Piano l'impresa è tenuta a terminare tutte le edizioni corsuali relative al Piano medesimo.

Le edizioni corsuali che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza, sono cancellate d'ufficio ed il relativo contributo si intende interamente revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente, salvo specifica deroga, si intendono revocate, e come tali non sono considerate ai fini della rendicontazione, le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate.

10i) Penalità

Considerato che la posizione nella graduatoria di finanziamento dei piani è attribuita anche in funzione delle priorità di cui ai paragrafi 5a) e 6a), tradotte in punteggi ottenibili sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni **si applicano a ciascuna edizione le seguenti penalità:**

- mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo: si applica una riduzione del 50% dell'importo ammissibile a consuntivo;
- mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori in condizione di disabilità garantita a preventivo: si applica una riduzione del 50 % dell'importo ammissibile a consuntivo;
- mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori adulti o con basso livello di qualificazione garantita a preventivo: si applica una riduzione del 50 % dell'importo ammissibile a consuntivo.

Per il mancato rispetto delle assunzioni pianificate nell'arco dell'intero P.F.P.: si applica inoltre una riduzione del 20 % dell'importo complessivamente riconosciuto a consuntivo per l'intero Piano, anche attraverso la restituzione di importi già erogati in occasione dei rendiconti annuali.

Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo Pluriennale approvato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsuali, anche determinatasi a seguito della revoca di cui al paragrafo 10h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'impresa le seguenti ulteriori penalità:**





1) **Parziale attuazione dei piani autorizzati**, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi:

in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametratale effettuata in base all'attività effettivamente svolta:

- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.P. **fino al 30 %** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità**;
- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.P. **superiore al 30 %** del valore approvato, all'importo complessivamente ricosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando, si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO = (PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE – 30) x 0,3.

Detta riduzione può avvenire anche attraverso la restituzione di importi già erogati in occasione dei rendiconti annuali.

2) **Mancata attuazione dell'intero P.F.P.**: l'impresa perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e sui successivi afferenti al medesimo oggetto, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione del P.F.P.

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di trasmissione dei rendiconti di cui al par.10f) si applicano le penalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative di dettaglio.

10) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti della Regione Piemonte.

11) DISPOSIZIONI FINALI

11a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Le imprese che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su PFP finanziati e che siano ancora in attesa della relativa autorizzazione, possono avviare validamente le attività dandone comunicazione alla Regione. Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, in tali casi l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.

La comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'impresa si impegna:

- ad avviare l'edizione/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per le edizioni normalmente finanziate;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali e regionali a ciò preposti;

- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione attivata non sia finanziata.

Nell'eventualità in cui l'edizione per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio, gestione, controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente bando. Nel caso in cui l'edizione avviata anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'impresa è tenuta a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

11b) Stipulazione dell' atto di adesione

I rapporti tra la Regione e le imprese assegnatarie di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel bando.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; in particolare l'impresa si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative e di rendicontazione del programma considerato.

11c) Pubblicazione del Bando e della documentazione relativa

Il presente Bando è pubblicato sul B. U. della Regione Piemonte.

11d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese per la formazione del personale in esse impiegato, da erogare alle imprese (lettera d dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Regione, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva in quanto non qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti succitati: si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui al 10° comma dell'art.14 della Legge 24/12/1993 n. 537;
- b) ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui all'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della L. 11/03/88 n. 67.

11e) Rifinanziamento/proroga del bando

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di cui al paragrafo 3a), ovvero la domanda presentata non ne esaurisca le disponibilità, la Direzione regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro si riserva di rifinanziare il presente Bando e di prorogarne eventualmente i termini di validità, fatta salva ogni altra condizione in esso prevista.

11f) Monitoraggio generale delle attività

Con cadenza periodica, almeno annuale, sono realizzati incontri tra gli uffici regionali competenti e l'impresa finalizzati a verificare l'andamento del Piano nel suo complesso anche allo scopo di risolverne eventuali criticità. Agli incontri partecipano gli uffici del Settore formazione professionale delle Province territorialmente interessate.



12) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui ai presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo.

I dati raccolti sono conservati a cura della Direzione regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte

Il responsabile del trattamento è il Direttore all'Istruzione Formazione Professionale e Lavoro a cui gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

25

ALLEGATO "A"

FAC-SIMILE MODULO CLAUSOLA DEGGENDORF (Paragrafo 7b - punto 2 del Bando)

Clausola Deggendorf

Bando regionale per la presentazione dei PIANI FORMATIVI PLURIENNALI per la formazione di lavoratori occupati - 2009-
Settore automotiveDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA
ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____

Residente in _____, codice fiscale _____

Quale legale rappresentante del/la _____

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di usufruire del finanziamento previsto dal Bando regionale per la presentazione dei PIANI FORMATIVI PLURIENNALI per la formazione di lavoratori occupati - anno 2009, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee,

dichiara

- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23/5/2007, adottato ai sensi della art. 16 bis della L. 11/2005 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" così come inserito dall'art.6, comma 11, della L. 34/2008;
- di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23/5/2007, adottato ai sensi della art. 16 bis della L. 11/2005 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" così come inserito dall'art.6, comma 11, della L. 34/2008, per un ammontare totale di Euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
- di aver rimborsato in data (giorno, mese ed anno)..... mediante (indicare il mezzo utilizzato: mod F 24, cartella di pagamento ect. con cui si è provveduto al rimborso) la somma di Euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera(specificare a quali delle lettere a, b, c o d) del D.P.C.M., adottato ai sensi della art. 16 bis della L. 11/2005 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" così come inserito dall'art.6, comma 11, della L. 34/2008;
- di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso Banca d'Italia la somma di Euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera(specificare a quali delle lettere a, b, c o d) del D.P.C.M., adottato ai sensi della art. 16 bis della L. 11/2005 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" così come inserito dall'art.6, comma 11, della L. 34/2008.

dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Il dichiarante

